

COMUNE DI
DARFO BOARIO TERME
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER
L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI
IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA NEL
TERRITORIO COMUNALE**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.28
in data 29/03/2006

COMUNE DI Darfo Boario Terme

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO

ARTICOLO 1

FINALITA' E PRINCIPI

Le finalità che il Comune di **Darfo Boario Terme** intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'ente, in particolare dal D.Lvo 18/08/2000 n. 267, dal D.P.R. 24/07/1977 n. 616, dalla L.07/03/1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale.

La trattazione dati dovendosi attenere ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 ed esplicitati dal provvedimento del Garante della Privacy 29 aprile 2004, deve:

- essere svolta esclusivamente in relazione ai beni pubblici
- essere svolta escludendone ogni uso superfluo, eccessivo o ridondante; - non eccedere le finalità per le quali il trattamento e' attivato;
- non eccedere le competenze di pertinenza del Comune di Darfo Boario Terme, ovvero del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Darfo Boario Terme cui e' affidata la responsabilità della gestione del trattamento dati.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Municipale svolge quotidianamente.

Gli impianti di videosorveglianza, in estrema sintesi, hanno lo scopo di:

- Assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- Tutelare il patrimonio ;
- Controllare determinate aree, anche in relazione alla viabilità.

Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e cioè bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un sufficiente grado di sicurezza negli ambiti circostanti le scuole, nelle zona Stazione e nei percorsi casa scuola, garantendo contemporaneamente il patrimonio del centro storico di Darfo Boario Terme.

ARTICOLO 2

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste, cavi di rete e via etere, e di telecamere connesse alla sala controllo posta presso l'Ufficio di Polizia Municipale.

Il sistema è a circuito chiuso e il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

Il registratore digitale ed il soft-ware gestionali sono installati presso la Centrale Radio Operativa del Corpo di Polizia Municipale.

All'atto dell'introduzione del sistema di videosorveglianza, gli incaricati al trattamento sono resi edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate.

ARTICOLO 3

SALA DI CONTROLLO

Il terminale di gestione delle telecamere è posizionato presso l'ufficio di Polizia Municipale.

ARTICOLO 4

RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Nei limiti delle finalità individuate all'art.1, è istituito un servizio di trattamento dati con un sistema di videosorveglianza. Il sistema è composto da telecamere (come indicate nell'allegato n. 4) e da una postazione MASTER di registrazione che rendono possibile visualizzare quanto ripreso su personal computer dotato di apposito soft-ware gestionale.

- Il registratore digitale ed il soft-ware gestionali sono installati presso la Centrale Radio Operativa del Corpo di Polizia Municipale.
- Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Darfo Boario Terme è il responsabile del sistema di videosorveglianza e del relativo trattamento dati. Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Egli custodisce le chiavi della porta di accesso al locale adibito alla videosorveglianza le parole chiave per l'utilizzo del sistema.
- Per la gestione il responsabile si avvale, in qualità di incaricati al trattamento, degli addetti alla Centrale Radio Operativa del Corpo di Polizia Municipale di Darfo Boario Terme.

ARTICOLO 5

PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE AL SISTEMA

L'accesso al sistema e quindi anche il relativo brandeggio delle telecamere per lo spostamento della direzione di registrazione e il cambiamento dei tempi di movimento delle stesse (se presenti

nell'impianto di video sorveglianza) è consentito solamente al responsabile della gestione e del trattamento, il quale provvederà a darne comunicazione all'incaricato addetto al servizio oltre che oralmente, tramite annotazione sul registro degli accessi di cui all'ultimo comma di questo articolo.

Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto dal Responsabile del Servizio, escluso il personale addetto alla manutenzione degli impianti.

Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

Nei locali dell'Ufficio di Polizia Municipale ove è posizionato il sistema operativo, viene tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura del responsabile della gestione e del trattamento o dell'incaricato addetto al servizio, data, ora e motivazione dell'accesso al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare, il tutto da lui sottoscritto.

ARTICOLO 6

NOMINA DEGLI INCARICATI ADDETTI AL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il responsabile designa l'incaricato o gli incaricati, scelti nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.

All'incaricato verrà affidata la custodia e la conservazione della propria password.

La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.

ARTICOLO 7

ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE

L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e all'incaricato indicati negli articoli 5 e 6.

Ciascuno di essi è dotato di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.

L'incaricato, previa comunicazione scritta al responsabile, potrà autonomamente variare la propria password.

ARTICOLO 8

PRINCIPI DI PERTINENZA E DI NON ECCEDEENZA

Le prescrizioni del presente regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 29/04/2004:

▪ **Principio di Liceità.**

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che espressamente previsti per gli organi pubblici.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

▪ **Principio di necessità.**

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il Software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati.

Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.

▪ **Principio di Proporzionalità.**

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza o di prestigio.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.

Non risulta di regola giustificata un'attività di sorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità. Sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento. Il

principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati.

Come si è detto la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione, che, comunque, deve essere sempre temporanea.

In applicazione del predetto principio, va altresì delimitata rigorosamente:

- anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc...), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie;
- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
- la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico).

▪ **Principio di finalità.**

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza.

Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia. Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere

ARTICOLO 9

ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITA' GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, soprattutto del patrimonio storico di Darfo Boario Terme, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 8, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Municipale.

Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

ARTICOLO 10

CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E CUSTODIA DEI SUPPORTI MAGNETICI OD OTTICI

Le registrazioni video e tutti i contenuti multimediali videoregistrati sono salvati sulla postazione MASTER. Tale postazione è composta da un sistema di registrazione su dvd analogico.

1. I dati e le immagini contenute nella videoregistrazione possono essere utilizzati esclusivamente per la tutela del patrimonio comunale, ovvero per esigenze di pubblica sicurezza, ovvero per indagini di polizia giudiziaria. Le immagini ed i dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.
2. I dati e le immagini contenute nella videoregistrazione sono conservate, di regola, per max.24 ore dalla rilevazione. Sono fatte salve le speciali esigenze derivanti dalla necessità, da parte degli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria in forza al Corpo di Polizia Municipale del Comune di **Darfo Boario Terme**, di custodire o consegnare all'Autorità Giudiziaria immagini riguardanti comportamenti illeciti o fraudolenti per esclusive finalità di tutela di persone o del patrimonio comunale.
3. Il sistema è programmato in modo da prevedere, allo scadere delle 24 ore, la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.

ARTICOLO 11

INFORMATIVA AI CITTADINI

Ai fini previsti dall'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, in prossimità delle telecamere, sono installati appositi cartelli, conformi al modello previsto dal provvedimento del Garante Privacy 29 aprile 2004, contenenti l'immagine di una <<telecamera>> e la scritta <<AREA VIDEOSORVEGLIATA>> nonché, in caratteri più minuti, la dicitura <<La registrazione e' effettuata dal Comune di Darfo Boario Terme per fini di tutela del patrimonio pubblico e ordine pubblico Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n.196/2003)>>. Vengono inoltre previsti appositi cartelli da posizionare sulle vie di accesso al centro abitato.

A cura degli organi comunali saranno previste varie forme di pubblicità ed informazione periodica sugli scopi e le finalità dell'impianto di videosorveglianza nonché sull'indicazione della struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art.13 della L.31/12/1996 n.675.

ARTICOLO 12

DIRITTO DI ACCESSO

E' assicurato il diritto di accesso di cui all'art.7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 nei limiti di cui all'art.10, commi 3 e seguenti dello stesso Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.

In particolare è assicurato agli interessati l'effettivo esercizio dei propri diritti, nella fattispecie quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un'immagine riconoscibile dell'interessato.

ALLEGATO 1

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

- I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
- 2) L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
- 3) Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (videocassette o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.
- 4) La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
- 5) Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti
- 6) L'accesso alle immagini è consentito solo:
- al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di **Darfo Boario Terme** e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
- 7) Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare;
- 8) Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento
- 9) Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema di cui all'All. 7, nel quale dovranno comunque essere riportati:
- la data e l'ora dell'accesso
 - l'identificazione del terzo autorizzato
 - gli estremi dell'autorizzazione all'accesso
- 10) Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

ALLEGATO 2

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

- 1) La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa;
- 2) L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
- 3) Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
- 4) Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi
 - presenza di altre persone
 - attività svolta durante le riprese
- 5) Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
- 6) Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
- 7) Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

ALLEGATO 3
FAC - SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto, identificato tramite, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1 Luogo o luoghi di possibile ripresa

.....

.....

2 Data di possibile ripresa

3 Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)

4 Abbigliamento al momento della possibile ripresa

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5 Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6 Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7 Attività svolta durante la possibile ripresa

.....

.....

.....

ALLEGATO 4
FAC - SIMILE RECLAMO

Al Responsabile trattamento dei
dati
.....
.....

Il sottoscritto, che aveva presentato in data presso
..... una richiesta di accesso alle
immagini video che potrebbero aver registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti
motivi.....
.....
.....
.....
.....
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti
.....
In fede

(Luogo e data)

(firma)

ALLEGATO 5

**INFORMATIVA ESTESA
DA AFFIGGERE ALL'INGRESSO DI UFFICI, SPORTELLI, ECC.
(O DA DISTRIBUIRE PRESSO GLI STESSI)
COMUNE DI Darfo Boario Terme
VIDEOSORVEGLIANZA**

Informativa ai sensi della normativa privacy

Si informano gli interessati che sono in funzione impianti di videosorveglianza, anche con videoregistrazione, finalizzati alla sicurezza delle persone e del patrimonio.

Gli impianti sono gestiti da incaricati, opportunamente istruiti e controllati dal titolare del trattamento.

Le videoregistrazioni sono periodicamente cancellate. Per eventuali ulteriori informazioni, afferenti a riprese che possono aver coinvolto soggetti potenzialmente interessati al trattamento di questi dati, preghiamo di indirizzare le richieste al Responsabile del trattamento dei dati personali, compilando l'apposito modulo di richiesta. L'interessato può esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO 6

ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE

Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste, via etere, tramite tecnologia “wireless” e su cavo di rete e di telecamere connesse alla sala di controllo posta presso l’Ufficio della Polizia Locale. Il sistema è a circuito chiuso e il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche, ad eccezione della locale Stazione della Caserma dei Carabinieri.

POSIZIONE	TIPO	DITTA	MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE

ALLEGATO 7

FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE

Nome e Cognome	Documento identità	Estremi Autorizzazione	Ora di entrata	Ora di uscita	Dichiarazione	Firma e Data
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	